

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
	5 dicembre 2016	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

## della Commissione speciale revisione Legge sul Gran Consiglio

- **sull’iniziativa parlamentare 25 settembre 2012 presentata nella forma elaborata da Michele Guerra, Sergio Morisoli e cofirmatari, per l’intergruppo parlamentare promozione economica, per una modifica della LGC/CdS intesa a "Velocizzare i tempi di evasione degli atti parlamentari"**
- **sull’iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Patrizia Ramsauer “Gli atti parlamentari DEVONO essere risolti in termini brevi”**

### 1. L’INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

La prima iniziativa parlamentare in oggetto, presentata da Michele Guerra, Sergio Morisoli e cofirmatari, vede le sue origini nell’intergruppo parlamentare “Per la politica estera e la promozione economica” (IPEPE). Questo Intergruppo si prefigge di proporre al Gran Consiglio delle misure, tramite mozioni ed iniziative puntuali concertate tra i membri, volte a modificare quelle leggi che costituiscono un impedimento allo sviluppo economico del Cantone. Invece di limitarsi ad aspettare passivamente i messaggi governativi, si vuole dunque far diventare prima i deputati dell’Intergruppo e quindi il Gran Consiglio più propositivi nel rilancio economico e del lavoro in Ticino.

Queste buone intenzioni si sono però scontrate con tempi di risposta biblici in barba ai termini già attualmente in vigore. Inutile quindi, a detta dei proponenti, fare altre proposte se bisogna attendere anche ben oltre la durata di una legislatura per avere risposta, quando la mozione dev’essere lo strumento per suggerire e fare proposte anche con una certa urgenza. Il trascorrere del tempo porta infatti molto spesso le mozioni a perdere la loro ragione d’essere.

Prendendo spunto dall’iniziativa parlamentare in esame, oltre ad accettare parzialmente le proposte dell’Iniziativa, la Commissione - con l’aiuto del Segretario generale e del Consulente giuridico, che si ringraziano - ha colto l’occasione per rivedere integralmente la procedura riguardante la Mozione (art. 105) a beneficio dei lavori del Gran Consiglio e delle sue Commissioni come pure del Consiglio di Stato. Infatti, come si evince dalla tabella sottostante, negli anni il numero delle mozioni è aumentato notevolmente e di riflesso anche il numero di rapporti elaborati dal Consiglio di Stato e quelli poi trasmessi alle Commissioni e trattati in Gran Consiglio.

Anno	Mozioni depositate	Rapporti del CdS	Trasmessi a Commissioni
2003	41	11	10
2004	31	29	19
2005	56	39	25
2006	65	31	12
2007	73	38	23
2008	62	40	28
2009	58	40	27
2010	65	33	18
2011	77	33	17
2012	73	45	28
2013	68	55	40
2014	62	51	36
2015	58	31	18

Inoltre, al fine di scongiurare o perlomeno porre un freno all'accumulo di atti parlamentari nei cassetti, si è deciso di inserire una disposizione affinché il Consiglio di Stato elabori annualmente un rendiconto sugli atti parlamentari non ancora evasi.

## 2. LE MODIFICHE NEL DETTAGLIO

Procedendo nell'ordine delle modifiche intervenute, per questo commento si rimanda all'annesso disegno di Legge.

### 2.1 Art. 102 cpv. 5 (nuovo) - Iniziativa in forma elaborata

Questo capoverso va ad aggiungersi ai quattro già esistenti nei termini proposti dall'iniziativa in esame, ma rivisto nella forma. Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro il termine di 18 mesi già oggi previsto al cpv. 4, l'iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.

### 2.2 Art. 105 (modificato) - Mozione

Ad eccezione del cpv. 1, tutti gli altri sono stati modificati o aggiunti, passando dai 4 attuali ai 9 del disegno di Legge, ma a tutto beneficio della chiarezza e della comprensione di una nuova procedura che presenta molte più variabili.

Di seguito la struttura dell'articolo emendato con una spiegazione delle modifiche più significative.

- **cpv. 1:** definizione della mozione;
- **cpv. 2:** principio della trasmissione al Consiglio di Stato;
- **cpv. 3:** il Consiglio di Stato può accettare la mozione integralmente, comunicando all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante i tempi d'esecuzione. In questo caso la procedura può già terminare a questo stadio: non si ritiene infatti

necessario che venga sempre presentato un messaggio, anche su questioni di competenza del Consiglio di Stato per le quali non servono cambiamenti che richiedano l'intervento del Gran Consiglio. In caso di accettazione integrale della mozione da parte del Consiglio di Stato, unicamente le richieste di crediti o la necessità di una nuova o diversa base legale verrebbero ancora evase tramite un messaggio;

- **cpv. 4:** se la mozione non viene accettata integralmente dal Consiglio di Stato, permane il termine di 6 mesi già oggi in vigore per elaborare un messaggio;
- **cpv. 5:** il mozionante mantiene la facoltà di far trasmettere a una Commissione la mozione e il messaggio (contrario o parzialmente contrario alla stessa);
- **cpv. 6:** come richiesto originariamente dall'iniziativa, se il termine già in vigore non viene rispettato la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione. L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può tuttavia concedere una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata entro la scadenza del termine;
- **cpv. 7:** rimane immutato il termine di 1 anno a disposizione della Commissione per riferire al Gran Consiglio. A ciò si aggiunge la possibilità per il Consiglio di Stato di accettarne entro 30 giorni le conclusioni del rapporto commissionale, le quali diventerebbero in tal modo vincolanti. Tuttavia si lascia al mozionante la possibilità di chiedere la discussione del rapporto nel Plenum del Gran Consiglio, non fosse altro perché le conclusioni della Commissione potrebbero anche essere in linea con il messaggio del Consiglio di Stato;
- **cpv. 8:** il ritiro da parte del Consiglio di Stato di un messaggio su una mozione non ostacola il prosieguo dei lavori, salvo diversa decisione della Commissione incaricata o del Plenum, a seconda dello stadio di evasione raggiunto dall'atto;
- **cpv. 9:** nella misura in cui la mozione viene approvata, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, come già previsto attualmente. A ciò si aggiunge la facoltà per il Gran Consiglio di indicare dei tempi di attuazione o di stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto circa le misure adottate, con l'obiettivo che le mozioni approvate non cadano nel "dimenticatoio".

### **2.3 Art. 61a (nuovo) - Rendiconto**

Infine, per porre un freno all'accumulo di atti parlamentari inevasi, a beneficio della trasparenza si richiede che il Consiglio di Stato elabori e aggiorni periodicamente (almeno una volta all'anno), un rendiconto sugli atti parlamentari non ancora evasi o attuati, fornendo le opportune spiegazioni riguardo allo stato dei lavori e alle ragioni di eventuali attese. Tale rendiconto dovrà essere pubblicato sul sito internet del Cantone e riguardare interpellanze e interrogazioni, e in modo particolare le mozioni e le iniziative generiche già accolte dal Gran Consiglio nel principio ma ancora in attesa di un messaggio del Consiglio di Stato contenente le relative modifiche legislative o costituzionali.

Si evidenzia come già negli anni '80 "l'elenco delle mozioni in sospenso veniva pubblicato nell'annuale Rendiconto del Consiglio di Stato, con indicazioni circa lo stato del loro esame e, se del caso, con la proposta di stralcio di quelle ritenute evase per un provvedimento preso o per un altro motivo". La collocazione di questo articolo "bis" è ritenuta idonea all'interno del Titolo quinto "Rapporti con il Consiglio di Stato", prevedendo anche l'introduzione di un nuovo capitolo terzo denominato "Evasione e attuazione degli atti parlamentari". Una volta terminato il lavoro di revisione della presente Commissione tutti gli articoli potranno essere rinumerati.

### **3. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

Con lettera del 29 settembre 2016 il Consiglio di Stato ha comunicato il suo parere sulla proposta di disegno di Legge, manifestando una certa insoddisfazione e contrarietà verso le proposte della Commissione, ritenute burocratiche e macchinose, senza tuttavia proporre alcun correttivo.

A questo proposito la Commissione rimane convinta della bontà delle proposte formulate, ritenendo che sì sulla carta la procedura può apparire più macchinosa ma che una volta applicata risulterà più semplice. L'unica richiesta concreta concernente l'art. 105 cpv. 7 è stata accolta, aumentando a 30 giorni il tempo a disposizione per eventualmente accettare le conclusioni del rapporto commissionale inizialmente pensato di soli 10 giorni.

Per quanto riguarda invece la richiesta di un rendiconto, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'indipendenza dei Servizi del Gran Consiglio ricordando che la lista degli atti parlamentari è allestita da questi ultimi e che da alcuni anni non viene più inserita nel Rendiconto del Consiglio di Stato. In realtà non è centrale la lista in sé, ma questo resoconto deve essere funzionale ad avere un controllo e una motivazione dei ritardi. Questa è ritenuta un'informazione utile non solo all'indirizzo del Gran Consiglio ma di tutta la cittadinanza.

Proprio per questo motivo la Commissione è giunta alla conclusione che sia meglio pubblicare questo rendiconto in internet. In questo modo è possibile aggiornarlo anche più volte all'anno con le motivazioni dei ritardi che, si ritiene, il Consiglio di Stato debba essere tenuto a giustificare.

La Commissione chiede infine che tramite la banca dati degli atti parlamentari presente sul sito internet del Cantone sia data la possibilità di selezionare i risultati in base al criterio evaso/non evaso.

### **4. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA**

Il 19 settembre 2016, nel corso dei lavori commissionali, è stata presentata da Patrizia Ramsauer la seconda iniziativa parlamentare oggetto di questo rapporto.

Salvo che per le interpellanze (per cui è sì proposta la riduzione dei termini da 10 giorni a una settimana, permettendo però poi la risposta al più tardi entro la seduta successiva), l'iniziativa parlamentare propone in modo molto perentorio e irrealistico una riduzione generale dei tempi di evasione degli atti parlamentari.

Per le interrogazioni viene infatti proposto un dimezzamento del termine, mentre mozioni, iniziative parlamentari elaborate e iniziative parlamentari generiche dovrebbero addirittura "concludere l'iter, cioè passare in Gran Consiglio, entro e non oltre" rispettivamente sei mesi, quattro mesi e tre mesi.

Tuttavia, la stessa iniziativa evidenzia introducendo le sue proposte che già oggi la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) non viene rispettata per quanto concerne i tempi di risposta e di evasione degli atti parlamentari.

Pur comprendendo quindi i (ribaditi) fastidi che possano scaturire tra i deputati di fronte a tempi di evasione degli atti parlamentari eccessivamente lunghi, la commissione ritiene che le modifiche legislative proposte con il presente rapporto rispondano meglio a quanto auspicato dall'iniziativista, andando ben oltre una semplice riduzione generale dei tempi di evasione degli atti parlamentari.

## 5. CONCLUSIONI

Per questi motivi, la Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio, evadendo le iniziative parlamentari citate in oggetto, invita il Plenum ad approvare quale controprogetto l'annesso disegno di Legge concernente la modifica parziale della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC).

Tutte le mozioni e le iniziative elaborate attualmente inevase verranno trattate secondo la nuova procedura, ivi compresi i nuovi termini. Riguardo alle iniziative generiche per le quali non è ancora stato elaborato un progetto, si invita il Consiglio di Stato ad attenersi al termine di 6 mesi già previsto in questo caso.

Per la Commissione speciale revisione LGC:

Fabio Käppeli, relatore  
Bacchetta-Cattori - Balli - Celio - Corti -  
Crivelli Barella - Farinelli - Galusero -  
Jelmini - La Mantia - Lurati - Minotti -  
Morisoli - Quadranti - Rückert

Disegno di

## **LEGGE**

### **sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 25 settembre 2012 presentata nella forma elaborata da Michele Guerra, Sergio Morisoli e cofirmatari;
- vista l'iniziativa parlamentare 19 settembre 2016 presentata nella forma generica da Patrizia Ramsauer;
- visto il rapporto 5 dicembre 2016 della Commissione speciale per la revisione della LGC,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

#### **Capitolo terzo – Evasione e attuazione degli atti parlamentari**

##### **Art. 61a**

#### **Rendiconto**

Almeno una volta all'anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio, un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è tenuto a fornire le opportune spiegazioni.

##### **Art. 102 cpv. 5 (nuovo)**

#### **Iniziativa in forma elaborata**

<sup>5</sup>Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine indicato al capoverso precedente, l'iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.

##### **Art. 105**

#### **Mozione**

<sup>1</sup>La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.

<sup>2</sup>Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta dell'accettazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.

<sup>4</sup>Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.

<sup>5</sup>Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.

<sup>6</sup>In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.

<sup>7</sup>La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio.

<sup>8</sup>Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.

<sup>9</sup>Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.